



Decreto Dirigenziale n. 146 del 08/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INAIL, che definisce le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che *"L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo."*;
- in data 4 marzo 2015 l'INAIL e la Regione Campania hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro.

RILEVATA , pertanto

la necessità di procedere alla sottoscrizione di una convenzione attuativa con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione

VISTI

- l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL ;
- il Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e l'INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, sottoscritto in data 4 marzo 2015;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate

1. di **APPROVARE** lo schema di convenzione attuativa che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di **INVIARE** il presente provvedimento all'INAIL, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali, alle Aziende Sanitarie Locali del SSR per quanto di competenza, al BURC per la pubblicazione.

Avv. Antonio Postiglione